ISTITUZIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE DELLO SPETTACOLO

Art. 1

Istituzione della Giornata nazionale dello spettacolo

La Repubblica riconosce il giorno 24 ottobre quale Giornata nazionale dello spettacolo, di seguito denominata «Giornata nazionale», al fine di celebrare lo spettacolo in tutte le sue forme, gli artisti e i lavoratori del settore, di promuovere lo sviluppo, la diffusione e la fruizione dello spettacolo e di riconoscere il suo ruolo sociale e il suo contributo allo sviluppo della cultura e all'arricchimento dell'identita' culturale e del patrimonio spirituale della societa' italiana. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Versione in vigore dal 21 novembre 2021, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione della Giornata nazionale dello spettacolo
Estremi	Legge 28 ottobre 2021, n. 164
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 2021

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-della-giornata-nazionale-dello-spettacolo/art-1-istituzione-della-giornata-nazionale-dello-spettacolo

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it